

1

LA NORMA DI LEGGE

Attività estere monitorate

L'articolo 4 del Dl 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici devono compilare il quadro RW, in caso di detenzione di «investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia». Elemento rilevante sotto il profilo territoriale risulta dunque che le attività vengano detenute al di fuori del territorio dello Stato italiano

2

LE ISTRUZIONI

Valute virtuali da indicare

Le istruzioni alla compilazione del quadro RW di quest'anno prevedono che nella tabella dei codici delle attività detenute all'estero occorre indicare – con il codice 14 – anche le valute virtuali. Sempre le istruzioni riportano che nel caso delle valute virtuali il codice dello Stato estero può non essere indicato. Per la prima volta, quindi, le istruzioni riportano che nel quadro RW vanno indicate anche le valute virtuali

3

L'INTERPRETAZIONE

Il nodo della «chiave»

Si nutrono molti dubbi su quanto riportato dalle istruzioni approvate con provvedimento del direttore delle Entrate. Si è dell'avviso che l'obbligo del monitoraggio relativo al quadro RW non si realizza per le valute virtuali quando la persona fisica residente ha la disponibilità della chiave privata. Invece, si ritiene che l'obbligo sussista quando le valute virtuali sono detenute tramite prestatori di servizi di portafogli digitali non residenti